



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 152 – 13 MAGGIO 2021**

Riunione del giorno 05 maggio 2021

**74.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI  
TESSERATI:**

**Sig.ra Lavinia DATTI** n.q. di Pres. della ASD Volley Ferentino

**S.S. ASD VOLLEY FERENTINO** in persona del Pres. p.t.,

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 43/2020-21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig.ra Lavinia Datti:** *“n.q. di Presidente della ASD Volley Ferentino, per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver tesserato nella corrente stagione sportiva l'atleta Mario Costantini senza essere in possesso di valido certificato medico sportivo”;*

- **ASD Volley Ferentino:** *“in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato nella corrente stagione sportiva l'atleta Mario Costantini senza essere in possesso di valido certificato medico sportivo”*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 05 Maggio 2021 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente per gli incolpati il Sig. Massimo Datti nella sua qualità di Vicepresidente del sodalizio incolpato. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle note difensive inoltrate dagli incolpati e delle deduzioni svolte in udienza dal rappresentante degli incolpati;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 18.11.2020 prot./tess/00924/20, a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento Fipav, revocando l'omologa del tesseramento dell'atleta Mario Costantini dalla società ASD Volley Ferentino, per aver il predetto sodalizio tesserato il suddetto atleta in assenza di un valido certificato medico di idoneità sportiva, trasmetteva gli atti alla Procura Federale Fipav per quanto di competenza.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata al suddetto provvedimento, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali facevano pervenire una nota difensiva nella quale sostanzialmente contestavano gli addebiti mossi, sostenendo, in particolare, di aver tesserato l'atleta Costantini in data 22.09.2020 (come da distinta di pagamento di pari data allegata alla difesa), e quindi in una data anteriore a quella di scadenza del certificato medico dell'atleta (29.09.2020), ma di aver provveduto all'apposizione della firma digitale sulla richiesta ed al suo inoltro telematico solo successivamente, in data 30.09.2020, a causa di asseriti problemi di carattere tecnico.

La Procura medesima, ritenendo comunque le difese degli incolpati non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione alle condotte contestate e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata, in ogni caso, assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il sodalizio ASD Volley Ferentino, a mezzo del suo legale rappresentante, abbia provveduto in data 30.09.2020 a completare la procedura di tesseramento dell'atleta Mario Costantini senza la prescritta certificazione medica ed in particolare una volta che la certificazione di idoneità medico sportiva relativa al suddetto atleta era già scaduta.



La mancata acquisizione di un valido certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta, in ogni caso, la violazione delle norme contestate.

Infatti, le deduzioni svolte dal sodalizio nella nota difensiva inoltrata ed in udienza non possono trovare accoglimento, in quanto il mancato tesseramento dell'atleta in data 22.09.2020, quando la certificazione era ancora valida, seppur riconducibile ad un'asserita problematica di carattere tecnico, non esimeva il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminare verifica e controllo e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento formalizzato successivamente solo in data 30.09.2020, oltre la scadenza della validità della certificazione in esame.

L'omessa acquisizione, pertanto, integra comunque i profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea e valida certificazione medica.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Ciò nonostante, il Tribunale, ritiene che le argomentazioni svolte dalla difesa, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono rilevare, per costante orientamento di questo Tribunale, ad esimente di responsabilità ma solo ai fini della determinazione della sanzione che si ritiene di adeguare come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Sig.ra Lavinia Datti, n.q. di Presidente della ASD Volley Ferentino, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno) ed a carico del sodalizio ASD Volley Ferentino, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00 (cento/00).

Roma, 12 Maggio 2021

**F.to IL PRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo 13 maggio 2021